

VERBALE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

A.M.A.T. - S.p.A.

N° 18 del 23 Novembre 2010.

Il giorno 23 Novembre 2010, alle ore 16:30, giusta convocazione del 19/11/2010, si è riunito in Taranto, presso la sede di Via Cesare Battisti n° 657, il Consiglio di Amministrazione con la presenza del Presidente Dott. Francesco Poggi, del Vice Presidente Avv. Cosima Ilaria Buonocore e del Componente Avv. Massimo Moretti.

Per il Collegio Sindacale sono presenti il Presidente Dott. Raffaele Amodio e il componente Dott. Cataldo Ruta.

E' assente giustificato il componente del Collegio Sindacale Dott. Luciano Latartara.

E' presente il Revisore Contabile, Dr. Francesco Causarano.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, constatata la regolarità della convocazione e la sussistenza del numero legale, dichiara valida e aperta la seduta e invita il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia ed il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo a prendervi parte.

Svolge le funzioni di Segretario della seduta del Consiglio di Amministrazione l'Ing. Giovanni Matichecchia.

Comunicazioni del Presidente: in apertura il Presidente informa i presenti sui seguenti fatti:

- a) interventi di manutenzione straordinaria dell'immobile ex UPIM: facendo seguito all'informativa resa al Consiglio in occasione della seduta del 5.11.2010 in merito alla nota prot. 19687 del 26.10.2010, con la quale il Comune ha chiesto alla società di effettuare un intervento di manutenzione straordinaria sull'immobile ex UPIM, finalizzato a metterlo in sicurezza, il Presidente informa che con determina del assunta in data odierna è stato deciso di dare corso ad una procedura ristretta, senza previa indizione del bando per l'assegnazione di un incarico ad un professionista (Ingegnere/Architetto) con il compito di redigere una relazione tecnica sullo stato dell'intero immobile, con l'indicazione degli interventi, e relativi costi, occorrenti per l'esecuzione delle opere di manutenzione necessarie. La procedura è la 2/C, prevista dal Regolamento aziendale, il costo stimato è di € 10.000,00 (oltre oneri) e l'invito è da estendere ad almeno 5 professionisti;
- b) ampliamento del parco rotabile: con riferimento alla necessità di conseguire un ampliamento del parco rotabile mediante l'acquisizione di 15 veicoli usati, oggetto di precedente deliberazione, tenuto conto che la prima procedura di

gara è andata deserta e che successivamente sono stati acquistati n. 9 veicoli dalla società ATB di Bergamo, il Presidente informa che l'Area competente predisporrà gli atti per una nuova procedura ristretta senza previa indizione del bando per l'acquisto di ulteriori 5/6 veicoli usati, il cui costo complessivo non dovrà superare l'importo di 50.000,00 € + IVA. L'esito finale sarà naturalmente sottoposto alla valutazione del Consiglio per le relative determinazioni;

c) convenzione con l'Avv. R. Barberio: il Presidente riepiloga brevemente i passaggi che hanno indotto il Consiglio ad adottare la deliberazione n. 37 del 21/05/2010, con la quale, nel prendere atto del parere formulato dal Prof. Luigi Volpe in merito alla convenzione sottoscritta tra AMAT e l'Avv. R. Barberio in data 12/04/2005, tra le varie decisioni assunte v'è il mandato conferito alla sua persona finalizzato a ricercare con lo stesso legale una soluzione transattiva, nell'ambito e con i limiti stabiliti dall'atto deliberativo medesimo. Il Presidente prosegue nell'intervento e dichiara che, com'è già noto al Consiglio, la trattativa svolta si è rivelata particolarmente complessa e, per tale ragione, ha comportato tempi più lunghi dei 30 giorni assegnatigli. Ciò a seguito della necessità di scongiurare l'insorgenza di un contenzioso con il legale di dimensioni importanti. Il Presidente prosegue nell'esposizione e rende noto che nel corso degli ultimi incontri una soluzione transattiva sembrava possibile attraverso la sottoscrizione di una nuova convenzione che prevedesse le seguenti condizioni principali:

1. mancato riconoscimento della nullità della precedente convenzione, espressa dal Prof. Volpe nel suo parere, da parte dell'Avv. Barberio;
2. eliminazione dell'esclusiva nell'affidamento degli incarichi professionali, presente nella precedente convenzione;
3. affidamento dell'incarico di "consulenza" per la durata di due anni, alle medesime condizioni della convenzione in vigore, con la previsione di ulteriori due anni, salvo disdetta del Consiglio di amministrazione per il secondo biennio, senza riconoscimento di competenze professionali riferite al periodo 2002 -2005 non incluso nella convenzione affetta da nullità secondo il parere formulato dal Prof. Volpe. Stante l'insistente richiesta del legale di vedersi riconoscere le competenze professionali per le attività svolte nel predetto periodo sorrette da incarico formale, il Presidente rende noto al Consiglio di aver prospettato che tale eventualità implicherebbe la limitazione al primo biennio dell'incarico di consulenza.

Il Presidente evidenzia, inoltre, che nel corso dell'ultimo incontro la ricerca della soluzione transattiva è sfumata in quanto il legale ha insistentemente richiesto il riconoscimento delle competenze professionali relative al periodo 2002 - 2005 unitamente alla durata di (2 + 2) anni dell'incarico di consulenza. Il Presidente al termine della sua esposizione ribadisce la necessità di compiere un ulteriore tentativo per la ricerca di una soluzione transattiva attraverso un nuovo incontro con il legale. Rimarca che in caso di mancata intesa, oltre alle conseguenze legate al contenzioso che si instaurerebbe a seguito della disdetta dell'attuale convenzione, ed alle competenze professionali che occorrerebbe riconoscergli per l'attività finora svolta nell'ambito dei molteplici incarichi che ha attualmente in corso, bisognerebbe considerare gli ulteriori costi connessi agli incarichi professionali da conferire ai nuovi professionisti. Il Presidente conclude affermando che l'ulteriore tentativo finalizzato all'individuazione di una soluzione concordata dovrà avvenire nell'ambito della delega già deliberata dal Consiglio con l'atto n. 37 del 21/05/2010 e che, in ogni caso, occorrerà prepararsi all'ipotesi di dover dare corso alla disdetta dell'attuale convenzione in caso di insuccesso.

Al termine dell'esposizione il Consiglio di amministrazione chiede di disporre dell'elenco di tutti gli incarichi professionali conferiti finora all'avv. Barberio, ancora in corso.

Il Consiglio passa, quindi, all'esame dell'ordine del giorno odierno.

Punto 1: TOMASELLI MAURO +94 c/AMAT. CONVOCAZIONE DINANZI ALLA COMMISSIONE PROVINCIALE DI CONCILIAZIONE. DETERMINAZIONI.

In riferimento alla controversia in oggetto il Presidente informa il Consiglio che la materia del contendere, oggetto della convocazione del 25.11.2010 presso la DPL di Taranto, è da ritenersi superata in ragione dei contenuti della deliberazione n. 58 del 10.8.2010, già assunta dal Consiglio di amministrazione, che ha riconosciuto l'inserimento nella turnazione di guida dal 16.9.2010 del tempo accessorio ex art. 17 - lett. c) del R. D. 2328/1923. Prosegue affermando che per quanto attiene, invece, alla richiesta di riconoscimento di emolumenti arretrati l'AMAT è tenuta a contestare ogni pretesa in quanto infondata in diritto e che un'eventuale soluzione transattiva potrà essere ricercata al solo scopo di scongiurare l'alea del giudizio. Il Consiglio decide di non adottare alcuna deliberazione in merito e di rendere nota la posizione espressa nel corso della seduta presso la DPL convocata per il prossimo 25 novembre.

Punto 2: APPROVAZIONE DEL CODICE ETICO ex D.Lgs. n° 231/2001

Il Direttore Generale, di concerto con il Direttore Amministrativo, riferisce e propone quanto segue:

Il D.Lgs. 231/2001, recante la *"Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica"* ha introdotto la responsabilità in sede penale degli enti per alcuni reati commessi nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e, infine, da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati. Tale responsabilità si aggiunge a quella della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto. La norma mira a coinvolgere nella punizione di taluni illeciti penali il patrimonio degli enti che abbiano tratto un vantaggio dalla commissione dell'illecito.

Quanto ai reati cui si applica la disciplina in esame, si tratta attualmente delle seguenti sei tipologie: (a) reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, (b) reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito e valori di bollo, (c) alcune fattispecie di reati in materia societaria, (d) reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, (e) reati contro la personalità individuale e (f) i cosiddetti *"reati transnazionali"*.

Lo stesso decreto prescrive l'adozione di Modelli Organizzativi e di controllo finalizzati alla prevenzione dei reati previsti dalla norma.

La responsabilità dell'ente/società è prevista sia per i reati commessi dai soggetti in posizione apicale, sia per i soggetti in posizione subordinata.

In modo particolare, occorre che l'autore dell'illecito sia un soggetto che ha agito per l'ente/società, ossia, come previsto dagli artt. 5 e 7 del D.Lgs. n. 231/2001, *"... persone fisiche che operano nell'interesse dell'ente medesimo, ossia coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, ovvero esercitano, di fatto, la gestione o il controllo dell'ente"*.

Nel caso in cui a commettere il reato siano stati soggetti in posizione apicale, la colpevolezza dell'ente è presunta. In questo caso è posto in capo allo stesso ente l'onere della prova che il comportamento del soggetto non sia stato tenuto nell'interesse o a vantaggio dell'ente, ma che sia stato frutto esclusivamente di un comportamento deliberatamente fraudolento del soggetto stesso, tenuto nel suo esclusivo interesse.

A tale fine l'ente dovrà dimostrare:

- di avere adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi. In particolare, questi modelli devono:
 - individuare le attività dell'ente nel cui ambito possono essere commessi i reati;
 - prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
 - prevedere le modalità di individuazione e gestione delle risorse finanziarie destinate all'attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza dei modelli di organizzazione e gestione, attraverso un organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo;
- che il comportamento che ha causato il reato è stato attuato dal soggetto in posizione apicale eludendo fraudolentemente i citati modelli di organizzazione e controllo.

Per quanto riguarda i soggetti in posizione subordinata, l'elenco dei soggetti suscettibili di commettere reati include anche le persone che sono sottoposte alla direzione o alla vigilanza dei soggetti in posizione apicale.

Questa circostanza, tuttavia, fa sì che l'onere della prova, che il reato sia stato commesso a seguito dell'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza da parte dei vertici, spetti al magistrato inquirente. In ogni caso si presume il rispetto degli obblighi di direzione e vigilanza quando l'ente, ovviamente prima che il reato sia stato commesso, abbia adottato ed efficacemente attuato un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo alla prevenzione del reato.

L'ASSTRA, Associazione delle aziende di trasporto pubblico locale, ha predisposto uno studio sui modelli organizzativi in materia di prevenzione del rischio di accertamento di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, redigendo anche uno schema di *Codice Etico* rivolto alle aziende del settore.

Nell'accezione tradizionale, il Codice Etico aziendale rappresenta un fondamentale strumento per l'esternalizzazione dei principi che ispirano l'attività d'impresa, costituendo un documento nel quale vengono ufficialmente definiti i valori che caratterizzano l'ente, al rispetto dei quali deve uniformarsi il comportamento dei soggetti che in esso interagiscono.

Più in generale e nella sfera dell'impresa privata, il Codice Etico rappresenta l'orientamento al valore di un'impresa, della quale esso individua i caratteri e definisce

la "mission", giungendo a poter essere considerato alla stregua di una vera e propria "carta costituzionale" dell'impresa stessa. È in questo ambito, infatti, che il Codice Etico svolge la propria funzione di prevenzione dei comportamenti irresponsabili o illeciti da parte di chi opera in nome e per conto dell'azienda, definendo le responsabilità etiche e sociali dei propri dirigenti, quadri, dipendenti e, spesso, anche fornitori, verso i diversi gruppi di "stockholders". Con riferimento a questi ultimi, il Codice Etico è divenuto uno strumento indispensabile al fine di garantire un'equa ed efficace gestione delle transazioni e delle relazioni umane, di sostenere la reputazione dell'impresa e, conseguentemente, creare fiducia verso l'esterno.

La predisposizione del Codice Etico ha, come presupposto, l'introduzione di Modelli Organizzativi comportamentali atti a perseguire fundamentalmente due finalità:

- 1] impedire o ostacolare condotte contrarie alle prescrizioni di legge;
- 2] incentivare la migliore qualità delle attività svolte dalle aziende, tramite i propri collaboratori, in considerazione dei valori espressamente individuati.

La definizione di un sistema etico aziendale deve essere tale da assicurarne l'efficacia. Si tratterà dunque di verificare che le strutture organizzative dell'ente siano conformi ad una serie di requisiti, tra i quali i più rilevanti risultano essere:

- garantire una distribuzione dei compiti al proprio interno che sia chiara e univocamente interpretabile da tutti;
- evitare che i poteri risultino concentrati nelle mani di poche persone (o addirittura di una persona sola);
- garantire che quanto previsto dalla struttura organizzativa delineata sia effettivamente applicato (principio di effettività del modello).

In particolare, i protocolli (o componenti) di un sistema di controllo preventivo che devono essere attuati a livello aziendale per garantire l'efficacia del sistema etico aziendale sono:

- 1] **CODICE ETICO:** l'adozione di principi etici in relazione ai comportamenti che possono integrare la fattispecie di reato previste dal D.Lgs. n. 231/2001 costituisce la base su cui impiantare il sistema di controllo preventivo.
- 2] **MODELLO ORGANIZZATIVO:** sufficientemente chiaro e formalizzato, soprattutto per quanto riguarda l'attribuzione di responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica e la descrizione dei compiti. Particolare attenzione andrà prestata al sistema premiante dei dipendenti, in quanto, se tali sistemi sono basati su target di performance palesemente immotivati ed inarrivabili, essi potrebbero costituire un velato incentivo al compimento di alcune delle fattispecie di reato previste dal D.Lgs. 231/2001.

- 3] **ORGANISMO DI VIGILANZA** (OdV): al quale affidare il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del modello e di curarne l'aggiornamento. È un organo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.
- 4] **COMUNICAZIONE**: una volta che è stato progettato ed adottato dal Consiglio di Amministrazione, il Modello Organizzativo deve essere necessariamente comunicato in modo efficace a tutti coloro che operano nell'ambito dell'organizzazione.

La Direzione Amministrativa ha provveduto a predisporre l'allegata bozza di Codice Etico dell'AMAT S.p.A., seguendo il citato schema predisposto dall'ASSTRA.

Con separata proposta di deliberazione viene sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione la necessità di individuare un professionista esterno cui affidare il compito di predisporre il modello organizzativo per l'attribuzione delle responsabilità all'interno della Società e per la predisposizione di tutti gli ulteriori atti finalizzati all'implementazione del suddetto modello, come precedentemente descritti.

Si propone, pertanto, l'adozione del Codice Etico dell'AMAT S.p.A., secondo l'allegata bozza, come primo passaggio della più articolata attività di implementazione del modello, che sarà approvata con separata deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

Firmato: Il Direttore Amministrativo Dott. Pietro Carallo

Firmato: Il Direttore Generale Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata;
- ritenuto di poterla condividere per le motivazioni ivi espresse;
- visto lo Statuto aziendale;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di approvare ed adottare il Codice Etico dell'AMAT S.p.A., secondo lo schema allegato alla presente deliberazione.
- 2) Di demandare tutti gli altri atti necessari all'implementazione del modello organizzativo ex D.Lgs. 231/2001 ad ulteriori deliberazioni del Consiglio di Amministrazione.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 83 del registro.

**Punto 3: COPERTURA ASSICURATIVA RISCHIO R.C.A. PER N° 9 AUTOBUS USATI.
DETERMINAZIONI.**

Il Direttore Generale, d'intesa con il Responsabile dell'Area contratti ed acquisti riferisce quanto segue:

- a) con deliberazione n. 77 del 05.11.2010 il CdA ha preso atto ed ha ratificato la manifestazione d'interesse all'acquisto di n. 9 autobus usati, già di proprietà dell'ATB di Bergamo, autorizzando l'assunzione di ogni ulteriore iniziativa finalizzata all'acquisto ed alla messa in esercizio dei 9 veicoli.
- b) A seguito di ciò, con nota prot. 19438 del 21/10/2010 (**allegato 1**), si conferiva mandato alla General Broker Service di Roma per la collocazione delle relative polizze RCA, alle migliori condizioni reperibili sul mercato assicurativo, per un rateo fino al 31/03/2011, tale da consentire l'allineamento delle scadenze delle polizze dei 9 autobus a quella delle polizze del restante parco autobus AMAT.
- c) Con nota prot. 19988 del 29/10/2010 (**allegato 2**) la GBS rendeva noto di poter collocare le nove polizze presso la CATTOLICA Assicurazioni, con un premio annuo pro autobus pari ad € 13.750,00, con il vincolo di una durata contrattuale fino a tutto il 31/03/2012.
- d) La proposta fatta pervenire dalla GBS è stata ritenuta non accettabile dall'AMAT sia in relazione all'entità del premio annuo che al vincolo della durata contrattuale, con conseguente richiesta alla stessa GBS, avvenuta con nota prot. 20458 del 05/11/2010 (**allegato 3**), di collocare le 9 polizze per il solo rateo fino al 31/03/2011.
- e) Con nota prot. 20780 del 12/11/2011 (**allegato 4**) la GBS faceva pervenire nuova quotazione, sempre della CATTOLICA Assicurazioni, per la copertura assicurativa RCA dei nove autobus, con un premio pro autobus di € 7.327,52 riferito all'ipotesi di un rateo dal 12/11/2010 - 31/03/2011, cui si propone l'affidamento al fine di consentire il trasferimento dei 9 veicoli da Bergamo e Taranto e la conseguente l'immissione in servizio dei 9 veicoli e migliorare, in tal modo, la regolarità del servizio reso ai cittadini.

Firmato Il Responsabile Area Contratti ed Appalti : Dott. Bruno Ancarola

Firmato Il Direttore generale: Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- a. visto il rapporto istruttorio;
- b. preso atto che l'importo dei premi offerti dalla Cattolica Assicurazioni risultano sensibilmente più alti del premio annuo/autobus di € 10.150,00 attualmente corrisposto all'ASSIMOCO;
- c. ritenuto opportuno limitare la copertura assicurativa RCA dei 9 autobus per il solo rateo fino al 31/03/2011, atteso l'imminente espletamento di procedura di

gara, di rilevanza europea, per la stessa copertura assicurativa di tutto il parco autobus AMAT per il periodo 31/03/2011 – 31/03/2012;

d. considerata la necessità di procedere con urgenza alla copertura del rischio RCA per i 9 autobus usati acquistati al fine di consentire il loro trasferimento presso la sede AMAT e la successiva messa in servizio degli stessi, iniziativa che potrà consentire di migliorare la regolarità dell'esercizio;

e. visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il codice civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1)** Di accettare la quotazione prot. 20780 del 12/11/2010, fatta pervenire dalla GBS di Roma, riferita alla copertura assicurativa RCA dei 9 autobus usati acquistati dalla ATB di Bergamo per il rateo con scadenza il 31/03/2011 e decorrenza dalla data di sottoscrizione delle polizze, con un premio pro autobus, proposto dalla CATTOLICA Assicurazioni, che potrà risultare lievemente inferiore a quello di € 7.327,52, determinato dalla compagnia con decorrenza 12.11.2010;
- 2)** Di autorizzare la Direzione generale e l'Area contratti ed acquisti per l'assunzione di ogni atto connesso e conseguente, ivi compresa la liquidazione del premio complessivo che sarà determinato dalla compagnia .

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 84 del registro.

Punto 4: **PRESA D'ATTO SITUAZIONE DEL PERSONALE INIDONEO: APPLICAZIONE ACCORDO AZIENDALE DEL 10/02/2010.**

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale, riferisce e propone quanto segue:

- in data 10/02/2009 è stato sottoscritto con CISL, UIL, FAISA-CISAL, UGL e SINAI un accordo relativo alla disciplina aziendale del personale inidoneo, definitivo e temporaneo, e della relativa collocazione nell'ambito dell'organico aziendale.
- Nel rispetto delle disposizioni concordate, gli uffici hanno provveduto, preliminarmente, ad avviare presso il Centro sanitario delle FF.SS. di Bari le visite del personale già definitivamente inidoneo alla data di sottoscrizione dell'Accordo succitato ed, in occasione dell'incontro sindacale del 21/04/2010, è stata illustrata a tutte le OO.SS. l'attività sino ad allora svolta in materia di personale inidoneo, fornendo, altresì, indicazione delle ulteriori attività che si sarebbero rese necessarie.
- Con l'allegata riservata del 20/10/2010, registrata al protocollo aziendale al n° 10'362/UP, il Direttore Amministrativo, Dott. Pietro Carallo, ed il Responsabile dell'Area Personale, Dott.ssa Maria Fabiola Menenti, hanno illustrato alla Direzione

Generale la situazione del personale inidoneo al 30/09/2010. Dalla predetta relazione emerge in particolare quanto segue:

- a) dalla sottoscrizione dell'Accordo ad oggi sono stati già collocati in quiescenza, in prepensionamento anticipato ai sensi dell'art. 12 lett. a) della L. n° 830/1961, complessivamente n° 6 unità, tutte, ad eccezione di una, in possesso del profilo professionale di operatore d'esercizio;
- b) i lavoratori la cui inidoneità definitiva è stata già accertata dai sanitari delle FF.SS. di Bari, alla data del 30/09/2010, sono 29; di questi, in particolare, 5 hanno chiesto l'avvio del prepensionamento ex L. n° 830/1961. Ad oggi tre pratiche risultano già accolte dall'Istituto previdenziale competente e, quindi, i dipendenti potrebbero essere collocati in quiescenza. Si fa presente che alla data odierna, in aggiunta alle precitate 29 unità, un altro lavoratore è stato dichiarato inidoneo definitivo dal medico aziendale competente (ossia l'agente Bottiglione Antonio) e lo stesso ha già presentato al protocollo aziendale la richiesta di prepensionamento ex L. n° 830/1961. Ad ogni buon conto, prima di avviare l'iter per l'esodo anticipato, secondo le previsioni contrattuali il dipendente dovrà essere sottoposto agli accertamenti ex D.M. n° 88/99 presso il Centro delle FF.SS. di Bari;
- c) gli inidonei temporanei al 30/09/2010, data di elaborazione della relazione, erano pari a n° 16 unità, mentre ad oggi, tenuto conto delle visite effettuate dal medico aziendale competente nel mese di ottobre u.s., il numero è salito a n° 19 unità, di cui 6 con una anzianità superiore ai 25 anni di servizio.

□ Alla luce della situazione illustrata, per quanto riguarda il personale inidoneo in via definitiva, si ritiene che, in esecuzione dell'Accordo del 10/02/2009, sia necessario adottare le seguenti determinazioni:

- avviare d'ufficio, partendo dal personale con maggiore anzianità aziendale, il prepensionamento anticipato ex L. n° 830/1961 di n° 6 lavoratori inidonei definitivi con una anzianità contributiva al Fondo superiore a trenta anni (vedi art. 6 dell'Accordo citato), eccedenti rispetto alle 18 postazioni riservate loro dall'Accordo, non considerando, peraltro, le 6 unità le quali hanno chiesto il prepensionamento ex L. n° 830/1961 (ivi compreso l'agente Bottiglione). Tale eccedenza, quindi, potrebbe anche aumentare qualora le pratiche di prepensionamento avviate su base volontaria ed ancora non definite non dovessero concludersi positivamente;
- programmare con il medico aziendale competente le visite per quegli operatori d'esercizio inidonei definitivi ed in possesso di parametro retributivo

pari a 175 o a 183 e di anzianità di servizio di almeno 25 anni (vedi art. 5 dell'Accordo in esame). Tali visite sono finalizzate a verificare l'idoneità fisica degli stessi alle altre mansioni del profilo professionale di operatore d'esercizio; accertata l'idoneità allo svolgimento delle mansioni residue, i lavoratori in esame conserverebbero il profilo professionale di operatore d'esercizio ed il parametro retributivo posseduto fino al raggiungimento dei 30 anni di anzianità. Maturati i trent'anni di servizio l'Azienda potrebbe poi ricorrere d'ufficio al loro prepensionamento ex L n° 830/1961, ai sensi dell'art 6 dell'Accordo;

- riqualificare tutti gli altri lavoratori inidonei in via definitiva, con parametro retributivo inferiore a 175 e con meno di 25 anni di servizio, nell'ambito delle postazioni loro riservate dall'art. 10 dell'Accordo del 10/02/2009, previa verifica dell'idoneità fisica e dell'attitudine all'espletamento delle mansioni riferite al posto da coprire, tramite l'apposizione di un periodo di prova di tre mesi.

□ Invece, per quanto riguarda il personale inidoneo in via temporanea, poiché allo stesso sono riservate soltanto n° 4 postazioni (di cui 1 come centralinista e 3 come ausiliario), oltre a quelle eventualmente non utilizzate ricomprese nelle altre 18 postazioni riservate alla riqualificazione del personale definitivamente inidoneo, ad oggi interamente occupate, si ritiene che, in esecuzione dell'Accordo del 10/02/2009, si renda necessario adottare le seguenti determinazioni:

- collocare in aspettativa per motivi di salute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, modificato dall'art. 4 dell'A.N. del 19/09/2005, il personale temporaneamente inidoneo eccedente le 4 postazioni ad esso riservate dall'Accordo, con corresponsione a favore degli stessi della retribuzione ridotta prevista dall'A.N. del 2005 (ossia per i primi 360 giorni una retribuzione ridotta al 50% per dipendenti con carichi familiari fino a due persone, ovvero al 66,67% per carichi superiori, con ulteriore riduzione del 25% per i lavoratori con meno di cinque anni di servizio). In tale caso, benché l'Accordo preveda una rotazione quindicinale, quest'ultima potrà avere inizio soltanto in presenza di future vacanze organiche e con riesame della situazione con cadenza mensile;
- riservare le 4 postazioni riservate agli inidonei temporanei agli operatori d'esercizio inidonei temporanei con almeno 20 anni di anzianità, prevedendo per ciascuno di essi, in caso di eccedenza, una rotazione per periodi di quindici giorni.

- Un approfondimento particolare merita, altresì, la fattispecie dell'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto, spettante in base all'art. 13 dell'Accordo del 10/02/2009, in quanto, in considerazione delle decisioni da assumere per le prossime quiescenze ex L. n° 830/1961 e anche nei confronti di un lavoratore già esodato (Sig. Laguercia Alfredo), occorre chiarire la portata della norma contrattuale.
- Secondo le previsioni dell'Accordo, ai lavoratori già inidonei alla data di sottoscrizione dell'Accordo, esodati previo accoglimento da parte dell'INPS delle istanze di prepensionamento avviate su base volontaria, spetta una indennità aggiuntiva nella misura di € 500,00 per ogni mese intero mancante al raggiungimento di 35 anni di anzianità contributiva maturata in AMAT, per un importo complessivo comunque compreso tra il limite minimo di € 6'000,00 (spettante anche nell'ipotesi di superamento dei 35 anni) ed il limite massimo di € 36'000,00. Agli agenti definitivamente inidonei alla data di sottoscrizione dell'Accordo, finora posti in quiescenza ai sensi della L. n° 830/1961 su base volontaria, è stata riconosciuta ed erogata l'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto calcolata nei termini dell'Accordo. Si sottolinea, in particolare, che l'indennità in questione è stata riconosciuta, anche se ancora materialmente non corrisposta, anche all'ex dipendente Laguercia, dichiarato inidoneo definitivo dal medico aziendale competente il 2 ottobre 2009 in quanto, anche se egli non risultava inidoneo alla data del 10/02/2009 (data di sottoscrizione dell'Accordo), lo è diventato immediatamente dopo, in quella che si può definire fase di prima applicazione dell'Accordo.
- Vista la formulazione letterale dell'ultimo comma dell'articolo in esame, in particolare, si potrebbe dedurre che i beneficiari dell'indennità possano essere tutti gli inidonei definitivi che chiedano il collocamento in quiescenza, addirittura a prescindere dalla fruizione dei benefici ex L. n° 830/1961, a condizione, però, che risultino in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo ed il cui esodo avvenga durante la fase di prima applicazione che, si ritiene, non può ad oggi considerarsi conclusa in quanto non è stata disposta ancora alcuna riqualificazione del personale.
- A tal riguardo, la fruibilità dell'indennità aggiuntiva potrebbe essere estesa, in presenza di una visione condivisa dalle Organizzazioni sindacali che hanno sottoscritto l'accordo, a tutto il personale dichiarato definitivamente inidoneo (anche dal solo medico aziendale, salvo successiva conferma da parte del Centro medico FF.SS. di Bari) alla data di adozione del presente provvedimento,

considerata come limite temporale della prima applicazione dell'Accordo aziendale.

- Delle determinazioni che si andranno ad assumere in merito ed, in particolare, in ordine all'avvio del collocamento in aspettativa del personale temporaneamente inidoneo si dovrà dare comunque preventiva informativa alle OO.SS..

Firmato: IL RESPONSABILE AREA PERSONALE Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pietro Carallo

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- vista la proposta formulata e gli atti allegati
- visti lo Statuto Sociale dell'AMAT s.p.a. ed il Codice civile,

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di prendere atto dei contenuti della relazione del 20/10/2010, registrata al protocollo aziendale al n° 10'362/UP, allegata alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale.
- 2) Di dare mandato alla Direzione Generale, in applicazione all'Accordo del 10/02/2009, di procedere nei termini di seguito indicati, previa informativa alle OO.SS., da dare con le forme ritenute più opportune dalla stessa Direzione Generale:
 - a) avviare il prepensionamento d'ufficio ex art. 12, lett. a) della L. n° 830/1961 del personale inidoneo in via definitiva avente una anzianità contributiva superiore ai trent'anni ed eccedente le 18 postazioni riservate dall'Accordo alla riqualificazione del personale inidoneo definitivo, partendo dal personale con maggiore anzianità aziendale;
 - b) inviare a visita dal medico aziendale competente gli operatori d'esercizio con inidoneità definitiva e con parametro retributivo pari a 175 o a 183 e almeno 25 anni di anzianità di servizio, per impiegarli nello svolgimento delle mansioni residue previste dal profilo posseduto (capolinea, verificatori, manovratori, ecc.), con conseguente conservazione del profilo e del parametro retributivo fino al raggiungimento dei 30 anni di anzianità. Raggiunta tale anzianità, si dovrà procedere al loro esonero d'ufficio ex art. 12 della L. n° 830/1961, pur sempre nel rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali vigenti;
 - c) riqualificare gli altri lavoratori inidonei in via definitiva con parametro retributivo inferiore a 175 e con meno di 25 anni di servizio, unitamente al

personale di cui al punto b) dichiarato non idoneo anche allo svolgimento delle mansioni residue del profilo professionale posseduto, nel limite massimo del numero di postazioni previste dall'Accordo del 10/02/2009, assegnando loro uno dei profili professionali previsto per le mansioni individuate dall'art. 10 del citato Accordo;

- d) collocare in aspettativa per motivi di salute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 del Regolamento All. "A" al R.D. n° 148/1931, come modificato dall'art. 4 dell'A.N. del 19/09/2005, con corresponsione della retribuzione ridotta, il personale inidoneo temporaneo eccedente le 4 postazioni ad esso riservate, con previsione di una rotazione quindicinale in presenza di future vacanze organiche e con riesame della situazione con cadenza mensile;
- e) riservare, allo stato, le 4 postazioni riservate agli inidonei temporanei agli operatori d'esercizio inidonei temporanei con almeno 20 anni di anzianità, prevedendo anche per ciascuno di essi, in caso di eccedenza, una rotazione per periodi di quindici giorni.
- f) Riconoscere il beneficio dell'indennità aggiuntiva al trattamento di fine rapporto prevista all'art. 13 dell'Accordo a favore di tutto il personale in forza alla data di sottoscrizione dell'Accordo (10/02/2009) e dichiarato definitivamente inidoneo (anche dal solo medico aziendale, salvo successiva conferma da parte del Centro medico FF.SS. di Bari) entro la citata data di sottoscrizione dell'accordo, non escludendo la possibilità di favorire, in prosieguo, una interpretazione maggiormente estensiva circa la portata dell'art. 13 qualora se ne verificasse la compatibilità economica e si registrasse, nel contempo, sulla stessa la convergenza da parte delle Organizzazioni sindacali firmatarie dell'Accordo.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 85 del registro.

Punto 5: SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, FINALIZZATA ALLA COPERTURA DI UNA POSIZIONE ORGANICA DI "CAPO UNITÀ AMMINISTRATIVA CONTROLLO DI GESTIONE". APPROVAZIONE ATTI E NOMINA VINCITORE.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n° 60 del 01/08/2008, si decideva l'indizione di una selezione pubblica per la copertura di un posto nel profilo professionale di "Capo Unità Amministrativa", parametro retributivo 230, e si approvava il relativo Bando di selezione ed il relativo Avviso pubblico;

- con determinazione del Presidente del C.d.A. del 05/03/2009, prot. n° 4357/DA, si procedeva, a norma dell'art. 10 del Bando di selezione, a nominare la Commissione esaminatrice della selezione;
- con determinazione del Presidente del C.d.A. del 18/03/2009, prot. n° 5151/DA, si procedeva a modificare la Commissione esaminatrice della selezione a seguito di mancata accettazione da parte di un componente;
- con determinazione del Presidente del C.d.A. del 21/09/2010, prot. n° 17371/DA, si procedeva a nominare il dott. Ciro Russo, Responsabile dell'Area Informatica e Statistica, in qualità di membro aggiunto della Commissione esaminatrice della selezione, in possesso delle particolari competenze necessarie per la compiuta valutazione dell'idoneità informatica dei candidati;
- con nota del 29/09/2010, prot. n° 17931/DA, il Direttore Amministrativo della Società, in qualità di Segretario della Commissione esaminatrice, trasmetteva al Presidente del Consiglio di Amministrazione n. 6 (sei) verbali redatti dalla Commissione medesima nel corso della procedura di selezione, come di seguito specificato:
 - Verbale n° 1 del 09 giugno 2009, relativo alla prima seduta della Commissione esaminatrice, nel corso della quale la stessa si insediava e verificava la regolarità delle domande di partecipazione, del rispetto dei termini previsti dal Bando di selezione e del possesso dei requisiti di partecipazione alla selezione stessa da parte dei 21 candidati;
 - Verbale n° 2 del 09 luglio 2009, relativo alla seconda seduta della Commissione esaminatrice, nel corso della quale si svolgeva la prima prova scritta prevista dal Bando della selezione, alla quale prendevano parte n. 11 candidati;
 - Verbale n° 3 del 10 luglio 2009, relativo alla terza seduta della Commissione esaminatrice, nel corso della quale si svolgeva la seconda prova scritta, di contenuto teorico-pratico, prevista dal Bando della selezione, alla quale prendevano parte n. 11 candidati;
 - Verbale n° 4 del 20 luglio 2009, relativo alla quarta seduta della Commissione esaminatrice, nel corso della quale si procedeva alla valutazione degli elaborati delle due prove scritte ed all'attribuzione dei relativi punteggi, seguendo le modalità previste dal Bando della selezione, ed al termine della quale n. 6 candidati riportavano una votazione pari ad almeno 21/30 in entrambe le prove scritte e n. 5 candidati, non avendo riportato il suddetto punteggio minimo, non venivano ammessi alle successive fasi della selezione;

- Verbale n° 5 del 21 settembre 2010, relativo alla quinta seduta della Commissione esaminatrice, nel corso della quale si svolgeva la prova orale prevista dal Bando della selezione, cui prendevano parte n. 6 candidati;
- Verbale n° 6 del 28 settembre 2010, relativo alla sesta ed ultima seduta della Commissione esaminatrice, nel corso della quale si procedeva alla valutazione dei titoli di merito posseduti dai candidati, all'attribuzione del relativo punteggio, come previsto dall'art. 6 del Bando di selezione ed alla formazione della graduatoria finale della selezione;
- Con determinazione del 07/10/2010, prot. n° 18558/DA, adottata del Presidente del C.d.A. a norma dell'art. 14 del Bando di selezione, si disponeva di:
 - 1] approvare la graduatoria finale della Selezione pubblica in questione, come di seguito indicata:

COGNOME e NOME	VALUTAZIONE PROVE E PUNTEGGIO					
	1° PROVA SCRITTA	2° PROVA SCRITTA	MEDIA PROVE SCRITTE	PROVA ORALE	PUNTEGGIO TITOLI DI MERITO	PUNTEGGIO TOTALE FINALE
PASSERETTI MARILENA	22,0	28,0	25,0	25,0	0,0	50,0
GIOIELLO LUCA	27,0	21,0	24,0	25,0	0,0	49,0
DUGGENTO MARIA GRAZIA	21,0	25,0	23,0	21,0	0,0	44,0
DIMITRI FRANCESCA	21,0	21,0	21,0	14,0	7,0	42,0
MELE MARILENA	24,0	21,0	22,5	10,0	8,0	40,5
MENCONI FABIANA	21,0	25,0	23,0	10,0	0,0	33,0

- 2] autorizzare le relative comunicazioni ai candidati, come previsto dall'art. 14 del Bando di selezione;
 - 3] rimettere gli atti al Consiglio di Amministrazione per i successivi atti di competenza previsti dal già richiamato art. 14 del Bando di selezione;
- Con nota raccomandata inviata in data 07/10/2010 e pervenuta al protocollo aziendale in data 08/10/2010 (protocollo AMAT n° 18647), il candidato Dott. Luca Gioiello trasmetteva una busta chiusa, contrassegnata dall'indicazione "TITOLI DI MERITO" e contenente, secondo quanto dichiarato dal dott. Gioiello, un titolo di merito attestante l'abilitazione alla professione di dottore Commercialista, conseguita prima della scadenza del bando, titolo né dichiarato nella domanda di ammissione, né tantomeno allegato alla stessa, secondo quanto dichiarato dal candidato nella sopra citata lettera raccomandata, in quanto rilasciato dall'Università solo successivamente alla data di scadenza della partecipazione alla selezione;
 - Nella seduta del 15/11/2010 la Commissione esaminatrice esaminava la predetta nota del dott. Gioiello, le disposizioni contenute nel bando di selezione e la

giurisprudenza del Consiglio di Stato formatasi sulla materia, deliberando di:

- di non poter valutare ulteriori titoli di merito pervenuti e dichiarati successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di ammissione alla selezione (secondo quanto previsto dall'art. 3 del bando) e, segnatamente, quelli prodotti dal Dott. Luca Gioiello in data 07/10/2010;
- di non procedere all'apertura ed all'esame della busta allegata alla nota inviata dal Dott. Luca Gioiello, incaricando il Segretario di comunicare al citato candidato che la Commissione esaminatrice escludeva di poter procedere alla valutazione di titoli dichiarati e presentati successivamente alla data di scadenza di presentazione delle domande di ammissione alla selezione.
- confermare la graduatoria stilata in data 28 settembre 2010 (come da verbale della Commissione esaminatrice n° 6 di pari data), approvata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione in data 07 ottobre 2010 con determinazione avente protocollo n° 18558/DA e pubblicata in pari data sul sito internet dell'AMAT.
- incaricare il Segretario della Commissione di rimettere il verbale della seduta (numero 7) al Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società affinché proceda alle definitive determinazioni.

Atteso che:

- accertata la legittimità degli atti e preso atto dei verbali delle sette riunioni della Commissione esaminatrice, occorre procedere alla nomina della vincitrice, nella persona della Dott.ssa Marilena Passeretti, alla quale dovrà essere attribuito il profilo professionale di "Capo Unità Organizzativa Amministrativa" – parametro retributivo 230 del C.C.N.L. 27/11/2000 e la funzione di "Capo Ripartizione Controllo di gestione" nell'organico aziendale;
- in esecuzione della determinazione del 18/03/2009, prot. n° 5151/DA, con la quale si determinavano i compensi e i rimborsi spese spettanti ai componenti della Commissione esaminatrice, occorre procedere alla liquidazione degli stessi in favore del Presidente e dei due Componenti la suddetta Commissione (per il Segretario e per il componente aggiunto per la valutazione dell'idoneità informatica non sono stati previsti compensi);

Visto il Bando di Selezione pubblica datato 21/10/2008;

Visti gli atti allegati alla presente deliberazione, il codice civile e lo Statuto della Società;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1] Di prendere atto dei n. 7 verbali di riunione e degli atti trasmessi dalla Commissione esaminatrice preposta all'espletamento della selezione pubblica per la copertura di un posto di "Capo Ripartizione Controllo di gestione", parametro retributivo 230 del CCNL 27/11/2000, che vengono allegati al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2] Di prendere atto della determinazione del 07 ottobre 2010, prot. n° 18558/DA, adottata del Presidente del C.d.A. a norma dell'art. 14 del Bando di selezione, con la quale si è disposto di:
 - a) approvare la graduatoria finale della Selezione pubblica in questione, come di seguito riportata:

COGNOME e NOME	VALUTAZIONE PROVE E PUNTEGGIO					
	1° PROVA SCRITTA	2° PROVA SCRITTA	MEDIA PROVE SCRITTE	PROVA ORALE	PUNTEGGIO TITOLI DI MERITO	PUNTEGGIO TOTALE FINALE
PASSERETTI MARILENA	22,0	28,0	25,0	25,0	0,0	50,0
GIOIELLO LUCA	27,0	21,0	24,0	25,0	0,0	49,0
DUGGENTO MARIA GRAZIA	21,0	25,0	23,0	21,0	0,0	44,0
DIMITRI FRANCESCA	21,0	21,0	21,0	14,0	7,0	42,0
MELE MARILENA	24,0	21,0	22,5	10,0	8,0	40,5
MENCONI FABIANA	21,0	25,0	23,0	10,0	0,0	33,0

- b) autorizzare le relative comunicazioni ai candidati, come previsto dall'art. 14 del Bando di selezione;
 - c) rimettere gli atti al Consiglio di Amministrazione per i successivi atti di competenza previsti dal già richiamato art. 14 del Bando di selezione;
- 3] Di confermare la non ammissione dei titoli dichiarati e presentati successivamente alla data di scadenza di presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
- 4] Di nominare la dott.ssa Passeretti Marilena vincitrice della suddetta selezione, dando mandato alla Direzione di effettuare tutti gli adempimenti conseguenziali per l'assunzione in servizio con attribuzione alla stessa del profilo professionale di "Capo Unità Organizzativa amministrativa", parametro retributivo 230 del CCNL 27/11/2000;
- 5] Di autorizzare in favore dei Proff. Vittorio Dell'Atti, Daniela Caterino e Antonio Nisio, la corresponsione del compenso previsto dal provvedimento di nomina, pari a € 1'750,00 cadauno (€ 250,00 per n. 7 sedute della Commissione), oltre alle spese di

viaggio da calcolarsi applicando lo stesso criterio previsto dal punto 13 dell'art. 77-bis Legge 6 agosto 2008, n. 133 per i Consiglieri comunali e provinciali (pari a un quinto del costo di un litro di benzina per ogni chilometro).

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 86 del registro.

Punto 6: PROCEDURA APERTA AI SENSI DEL D.LGS. 163/2006 PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CASSA. APPROVAZIONE DEL BANDO DI GARA.

Il Consiglio di Amministrazione decide di rinviare il presente argomento per gli approfondimenti del caso.

Punto 7: SITUAZIONE VERTENZA EX AMMINISTRATORI: MODIFICAZIONI ALLA DELIBERAZIONE N° 66 DEL 29/09/2010.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premesso che:

- Con deliberazione del 21/09/2006 l'Assemblea Ordinaria della società AMAT S.p.A. decideva:
 - 1) la revoca del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT allora in carica, composto dai signori:
 - Dott. Saverio Creazzo – Presidente;
 - Sig.ra Marina Riberti – Vice Presidente;
 - Dott. Giuseppe Bianco – Componente;
 - Sig. Antonio Citrea – Componente;
 - Sig. Antonio Ranucci – Componente;
 - Dott. Ugo Troncone – Componente.
 - 2) la riduzione a 3 del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione dell' AMAT;
 - 3) la nomina dei nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione nelle persone di:
 - Ing. Giuseppe Casatello – Presidente;
 - Dott. Vito Santoro – Vice Presidente;
 - Avv.to Giulio Picaro – Componente.
- Con atto di citazione ex D. Lgs. 5/2003, notificato in data 12/05/2008, i signori: Saverio Creazzo, Antonio Citrea, Antonio Ranucci e Marina Riberti, rappresentati dall'Avv. Rocco Suma, convenivano l'AMAT S.p.A. innanzi al Tribunale civile di Taranto chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità e la mancanza di giusta causa del provvedimento di revoca dell'incarico di componenti il Consiglio di amministrazione, con conseguente condanna dei

convenuti a risarcire:

- 1) il danno subito dagli attori, costituito dal mancato pagamento dei compensi che sarebbero maturati dal provvedimento di revoca sino alla scadenza naturale del mandato, il tutto stabilito nell'importo di € 65.296,96 ciascuno per i signori Antonio Citrea e Antonio Ranucci e di € 59.175,37 per i signori: dott. Saverio Creazzo e sig.ra Marina Riberti;
 - 2) il danno da lesione all'immagine professionale nella misura di € 60.000,00;
 - 3) la svalutazione monetaria, gli interessi legali e le spese di giudizio.
- Con nota del 30/06/2008, ns. prot. 13219, l'Azienda incaricava l'Avv. Bruno Decorato di rappresentare l'AMAT S.p.A. nel menzionato giudizio promosso dall'Avv. Suma nell'interesse dei sopra citati ex amministratori;
 - Con nota del 09/10/2009 l'Avv. Decorato comunicava che il Giudice Relatore, dott. Vella, con provvedimento emesso in data 14/02/2009:
 - a) fissava l'udienza collegiale di discussione per il giorno 01/10/2010;
 - b) rigettava la richiesta di ammissione di prova orale articolata dalle parti;
 - c) invitava le parti a comparire personalmente alla detta udienza per l'interrogatorio libero ed il tentativo di conciliazione della lite.
 - Con deliberazione n° 66 del 29/09/2010 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A, in vista della citata udienza collegiale del 01/10/2010, autorizzava il Presidente del C.d.A. a rappresentare al Tribunale la disponibilità della Società ad accettare una definizione transattiva, senza accoglimento della domanda e unicamente per evitare l'alea del giudizio, che comportasse il versamento, da parte della Società ed in favore degli attori, di una somma pari al 50% delle indennità maturate dalla data di revoca (settembre 2006) all'ottobre 2007, data in cui, per legge, il C.d.A. sarebbe stato comunque dichiarato decaduto per legge, in ragione dell'obbligo introdotto dalla L. 296/96 (e successivo D.P.C.M. 182/2007) di ridurre il numero dei consiglieri.

Considerato che:

- nel corso dell'udienza del 01/10/2010 il Collegio giudicante differiva la causa all'udienza del 06/05/2011 in quanto il difensore degli attori, a fronte della proposta transattiva formulata dal legale della Società, chiedeva di poter conferire con i propri clienti, specificando nel verbale d'udienza che il 50% delle indennità avrebbe dovuto essere rapportato alla carica ricoperta da ognuno degli attori nel periodo in questione e che, comunque, ove i suoi assistiti avessero accettato la proposta formulata dall'Azienda, quest'ultima avrebbe dovuto concorrere al pagamento delle spese di lite;

- il giorno 22/10/2010 l'Avv. Suma, nell'interesse del sig. A. Ranucci, trasmetteva al legale aziendale una riservata personale contenente osservazioni in merito alla proposta transattiva formulata dall'AMAT S.p.A. e una controproposta da accettare incondizionatamente entro il giorno 05/11/2010 per definire la controversia;
- il giorno 27/10/2010 il citato legale di controparte, nell'interesse dei signori: Antonio Ranucci, Antonio Citrea, Saverio Creazzo e Marina Riberti, trasmetteva all'Avv. Decorato n° 4 riservate personali contenenti osservazioni in merito alla proposta transattiva formulata dall'AMAT S.p.A. ed altrettante controproposte, ribadendo che per il sig. A. Ranucci la controfferta sarebbe stata valida sino al giorno 05/11/2010, mentre per i restanti attori il termine per l'accettazione era fissato al giorno 25/11/2010;

Rilevato che:

- nel corso della seduta del 05/11/2010 il Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A., investito dell'esame delle richieste fatte pervenire dall'Avv. Suma, prendeva atto che nelle citate missive il legale di controparte fissava dei termini perentori per l'eventuale accettazione delle proposte, ovvero il giorno 05/11/2010 per il sig. Ranucci ed il giorno 25/11/2010 per i restanti ricorrenti e, considerato che gli importi richiesti a composizione della vertenza risultavano essere superiori, anche con riferimento al periodo da considerare per il calcolo della somma da versare a saldo e stralcio di ogni pretesa, a quelli stabiliti dalla Società nella deliberazione n° 66 del 29/09/2010, decideva di non aderire alla controproposta transattiva formulata dall'Avv. Rocco Suma per conto dei suoi assistiti Creazzo, Citrea, Ranucci e Riberti e confermava la proposta aziendale nei termini e nelle cifre sopra indicate, precisando ulteriormente che tale proposta sarebbe stata valida solo in caso di accettazione da parte di tutti e quattro i ricorrenti e con conseguente estinzione del giudizio;
 - con nota del 12/11/2010, prot. 20850 il Presidente dell'AMAT rendeva edotto il legale aziendale delle decisioni assunte il 05/11/2010 dal Consiglio di Amministrazione confermando la proposta aziendale di cui al punto precedente, ma subordinandola all'accettazione da parte di tutti e quattro i ricorrenti, nonché al definitivo abbandono del giudizio con compensazione di spese;
 - Visti gli atti allegati alla presente deliberazione;
 - Visto il codice civile e lo Statuto della Società;
- a voti unanimi, resi per alzata di mano,*

DELIBERA

- 1) Di subordinare l'efficacia della proposta transattiva di cui alla precedente deliberazione del C.d.A. n° 66 del 29/09/2010 all'accettazione da parte di tutti e quattro i ricorrenti (Creazzo, Citrea, Ranucci e Riberti);
- 2) Di prendere atto della nota del Presidente del C.d.A. del 12/11/2010, ns. prot. 20850, con la quale è stata comunicata al legale aziendale la decisione del C.d.A. di subordinare l'efficacia dell'offerta transattiva all'accettazione della stessa da parte di tutti e quattro i sopra menzionati ricorrenti, come concordato nella seduta del C.d.A. dello scorso 05/11/2010.
- 3) Di stabilire che eventuali future richieste analoghe a quelle in argomento, formulate da altri ex Consiglieri di Amministrazione (cfr. Bianco Giuseppe), dovranno essere trattate alle medesime condizioni di cui sopra.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 87 del registro.

Punto 8: CONTROVERSIA PER DANNO BIOLOGICO DIPENDENTE MASSAFRA SEBASTIANO. DETERMINAZIONI.

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale e Retribuzioni, riferisce e propone quanto segue:

- ☐ Con ricorso giudiziario del 10/03/2008 il dipendente Massafra Sebastiano citava in giudizio l'Azienda per ottenere il riconoscimento del danno biologico a seguito di malattia professionale, con condanna a suo favore del pagamento, a tale titolo, dell'importo di € 13'000,00, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, oltre ad una somma a titolo di risarcimento del danno morale, a cui devono aggiungersi le spese legali;
- ☐ l'AMAT si costituiva in giudizio, affidando il mandato difensivo all'Avvocato Roberto Barberio;
- ☐ con nota del 17/06/2010 (All. 1) il legale aziendale ha comunicato che l'Avvocato Massimiliano Del Vecchio, legale della controparte, anche se in via informale, ha chiesto di verificare la disponibilità dell'Azienda di transigere la controversia in oggetto con liquidazione dell'importo complessivo di € 7'000,00 (di cui € 2'000,00 a titolo di spese legali);
- ☐ con nota del 28/07/2010, prot. az. n° 14'338, (All. 2), questa Azienda ha chiesto al legale aziendale di esprimere le proprie considerazioni in merito, al fine di consentire al Consiglio d'Amministrazione di effettuare la successiva valutazione in ordine alla opportunità o meno di aderire alla proposta formulata;

- in data 8/11/2010 (All. 3) il nostro legale ha ribadito i contenuti di un parere già espresso in merito in data 30/07/2010, evidenziando, anche alla luce degli esiti sfavorevoli per l'Azienda di precedenti analoghi giudizi, che la proposta dell'Avvocato Del Vecchio appare assecondata, pur nel tentativo di ridurre ulteriormente l'importo in sede di controproposta;
- Tanto premesso, visto il parere formulato dall'Avvocato Barberio, al fine di evitare l'alea del giudizio, con eventuale ulteriore aggravio di spese a carico dell'Azienda, tenuto conto che la prossima udienza per il prosieguo della causa è fissata per il 2 dicembre p.v., si propone di proporre all'Avvocato Del Vecchio di definire bonariamente la controversia alle seguenti condizioni:

a) riconoscimento a favore del ricorrente dell'importo onnicomprensivo di € 3'500,00, suscettibile di aumento fino all'importo massimo di € 4'000,00, qualora in fase di trattativa tra i legali dovessero emergere aspetti assecondata per la loro rilevanza, con rinuncia dello stesso ad ogni eccedente pretesa e dichiarazione di non aver null'altro a pretendere in merito;

erogazione di € 1'500,00 (imponibile globale), oltre IVA e CAP, a favore dell'Avvocato Massimiliano Del Vecchio a titolo di spese legali.

Firmato: IL RESPONSABILE AREA PERSONALE Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pietro Carallo

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE Ing. Giovanni Matichcechia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) Di dare mandato all'Avvocato Roberto Barberio, legale già officiato nella controversia in oggetto, di comunicare formalmente all'Avvocato Massimiliano Del Vecchio, legale del ricorrente, la volontà aziendale di definire in via bonaria la controversia in essere, nei termini della seguente controproposta:

a) riconoscimento a favore del Sig. Massafra Sebastiano dell'importo onnicomprensivo di € 3'500,00, con rinuncia dello stesso ad ogni eccedente pretesa e dichiarazione di non aver null'altro a pretendere in merito. Qualora in corso di trattative tra i legali dovessero emergere aspetti assecondata, l'Avvocato Barberio ha facoltà di elevare

l'importo da offrire in via transattiva al lavoratore fino al limite massimo omnicomprensivo di € 4'000,00.

b) erogazione di € 1'500,00 (imponibile globale), oltre IVA e CAP, a favore dell'Avvocato Massimiliano Del Vecchio a titolo di spese legali;

2) Di dare mandato al Direttore Generale per tutti gli adempimenti successivi.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 88 del registro.

**Punto 9: CONTROVERSIA PER DANNO BIOLOGICO EX DIPENDENTE PARADISI ANTONIO.
DETERMINAZIONI.**

Il Direttore Generale, d'intesa con il Direttore Amministrativo ed il Responsabile dell'Area Personale e Retribuzioni, riferisce e propone quanto segue:

- ☐ Con ricorso giudiziario notificato nel giugno del 2004 l'ex dipendente Paradisi Antonio citava in giudizio l'Azienda per ottenere il riconoscimento del danno biologico a seguito di malattia professionale, con condanna a suo favore del pagamento a tale titolo della somma di € 16'858,70, oltre interessi legali e rivalutazione e spese legali;
- ☐ l'AMAT si costituiva in giudizio, affidando il mandato difensivo all'Avvocato Roberto Barberio;
- ☐ con nota del 18 febbraio 2010 (All. 1) il legale aziendale ha trasmesso il dispositivo di sentenza del 16/02/2010, con cui il Giudice incaricato, Dott.ssa Lastella, ha rigettato il ricorso proposto dall'ex lavoratore, compensando le spese di lite e ponendo, altresì, a carico del ricorrente le spese di lite;
- ☐ con nota del 14/05/2010 (All. 2) il legale aziendale ha trasmesso copia della sentenza, evidenziando che dalla lettura della stessa emerge una chiara discrasia tra la parte motivata (in cui si afferma che la domanda va accolta con riconoscimento a favore del ricorrente dell'importo di € 1'960,00, oltre interessi e rivalutazione, e spese di CTU a carico della convenuta AMAT S.p.A) ed il relativo dispositivo (in cui si afferma, invece, il rigetto della domanda, con spese di CTU a carico dell'AMAT S.p.A.). L'unico elemento comune tra la sentenza ed il dispositivo è dato, invece, dalla compensazione delle spese legali;
- ☐ con nota del 27/05/2010 (All. 3) il legale aziendale ha trasmesso la nota del 25/05/2010, con cui gli Avvocati di controparte, prendendo spunto dagli errori materiali del dispositivo di sentenza, hanno formulato la seguente proposta transattiva, con conseguente rinuncia da parte del Paradisi alla proposizione dell'appello:
 - a) € 1'960,00, oltre accessori di legge;

- b) spese di CTU a carico dell'AMAT, come stabilito dalla sentenza,
- c) somma ulteriore a titolo di danno morale;
- d) contributo di € 1'000,00 a titolo di spese legali.

- ☐ con nota del 28/07/2010, prot. az. n° 14'337, (All. 4), questa Azienda chiedeva al legale aziendale di esprimere le proprie considerazioni in merito alla proposta così formulata, al fine di consentire al Consiglio d'Amministrazione di effettuare la successiva valutazione in ordine alla opportunità o meno di aderire alla proposta formulata;
- ☐ effettuate le opportune valutazioni, con nota del 28/07/2010 (All. 5) il nostro legale ha comunicato agli Avvocati del ricorrente la disponibilità aziendale di definire bonariamente la questione con la corresponsione a favore del Sig. Paradisi dell'importo di € 1'960,00 ed accessori di legge, oltre la liquidazione delle spese di CTU a favore del Dott. Baglivo, (somme queste già riconosciute tutte in sentenza), senza riconoscimento alcuno di somme ulteriori a titolo di danno morale e di spese legali;
- ☐ con nota del 29/10/2010 (All. 6) l'Avvocato Barberio ha comunicato che il Sig. Paradisi, per il tramite dei suoi legali, ha aderito alla proposta transattiva prospettata dall'Azienda, con liquidazione a suo favore dell'importo di € 2'521,92 (di cui € 1'960,00 a titolo di sorte capitale, € 330,86 a titoli di interessi ed € 231,06 a titolo di rivalutazione monetaria), con rinuncia da parte dello stesso alla proposizione dell'appello, oltre le spese di consulenza tecnica di ufficio a favore del Dott. Antonio Baglivo, quantificate in € 270,00, giusta decreto di liquidazione emesso dal Giudice incaricato, Dott.ssa Lastella;
- ☐ Tanto premesso, si propone di transigere la controversia alle seguenti condizioni:
 - a) corresponsione a favore dell'ex dipendente, previa sottoscrizione di verbale di accordo innanzi alla competente Commissione di Conciliazione istituita presso la DPL di Taranto, dell'importo complessivo di € 2'521,92, con espressa rinuncia dello stesso alla proposizione dell'appello, ad ogni eccedente pretesa e dichiarazione di non aver null'altro a pretendere in merito;
 - b) pagamento delle spese di consulenza tecnica di ufficio direttamente a favore del Dott. Baglivo Antonio, nell'importo di e 270,00, oltre accessori di legge, secondo la quantificazione disposta dal Giudice, Dott.ssa Lastella, nel relativo decreto di liquidazione

Firmato: IL RESPONSABILE AREA PERSONALE Dott.ssa Maria Fabiola Menenti

Firmato: IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO Dott. Pietro Carallo

Firmato: IL DIRETTORE GENERALE Ing. Giovanni Matichecchia

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti unanimi, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di definire transattivamente la questione in oggetto, con corresponsione a favore del Sig. Paradisi Antonio, a titolo di danno biologico, dell'importo di € 1'960,00, oltre € 330,86 a titoli di interessi ed € 231,06 a titolo di rivalutazione monetaria, previa rinuncia da parte dello stesso alla proposizione dell'appello, ad ogni eccedente pretesa e dichiarazione di non aver null'altro a pretendere in merito.
2. Di dare mandato all'Avvocato Roberto Barberio di comunicare ai legali del ricorrente le determinazioni aziendali di cui al precedente punto 1), al fine di procedere successivamente alla sottoscrizione del verbale di accordo, nei termini così indicati, innanzi alla competente Commissione di Conciliazione istituita presso la Direzione Provinciale del Lavoro di Taranto.
3. Di liquidare a favore del Dott. Baglivo Antonio, dopo la sottoscrizione da parte del Sig. Paradisi dell'atto transattivo di cui al punto 2), l'importo di € 270,00, oltre oneri accessori di legge, ovvero, nell'ipotesi in cui il Sig. Paradisi Antonio dovesse corrispondere anticipatamente al CTU l'importo liquidato dal Giudice, di rimborsare al medesimo ricorrente la somma eventualmente anticipata a tale titolo.
4. di dare mandato al Direttore Generale per tutti gli adempimenti successivi.

Alla presente deliberazione è attribuito il n° 89 del registro.

Punto 10: INDIZIONE SELEZIONE PUBBLICA PER AFFIDAMENTO INCARICO DI CONSULENZA FISCALE.

In apertura viene consegnata ai presenti la bozza dell'avviso di selezione già esaminata nel corso della seduta del 5.11.2010, con introdotte le modificazioni che il Consiglio di amministrazione aveva ritenuto di apportare in quella occasione. Segue un breve esame della nuova bozza dell'avviso di selezione, al termine del quale viene deciso di aggiornare l'approfondimento alla prossima seduta.

Non essendoci altri argomenti in discussione, la seduta termina alle ore 18:30.

I.c.s.

IL SEGRETARIO
(Ing. Giovanni Matichecchia)

IL PRESIDENTE
(Dott. Francesco Walter Poggi)